

Qualche anno fa, la Corte dei giudici di Buenos Aires qualificò un orango, rinchiuso presso uno zoo della stessa città, *"persona non-umana"*, disponendone la liberazione in quanto "illegittimamente tenuto prigioniero". L'associazione di avvocati che sostenne la liberazione dell'animale, fondò le proprie ragioni sulla base dell'evidenza che il gorilla manifestava "funzioni cognitive sviluppate, mantenendo legami affettivi, percependo il tempo, apprendendo e trasmettendo quanto appreso". Sulla scia di questi argomenti, la Corte convenne che al gorilla andassero garantiti i *diritti fondamentali di una persona non umana, ovvero di un individuo senziente anche se non appartenente alla specie homo sapiens*. Una pronuncia di questo tipo non è stata per molti versi una sorpresa, se si considera che da tempo, presso una serie di tribunali americani, si sono moltiplicate le iniziative in questa direzione. Malgrado ciò, l'approccio del diritto alla "questione animale" appare, ancora oggi, caratterizzato da una forte convinzione antropocentrica, che tuttavia non stranisce, se si considera che i sistemi giuridici sono una tipica costruzione dell'uomo e rispondono dunque ad esigenze di autoreferenzialità, al fine di tutelare la convivenza tra persone in società sempre più complesse. In tal senso, il diritto pare assumere l'esclusivo compito di reprimere i comportamenti socialmente pericolosi, allocare agli individui beni e servizi, nonché garantire il funzionamento dei pubblici poteri. Questo approccio, malgrado ciò, risulta oggi in gran parte eroso dalla lenta ma incessante evoluzione dei diritti. Se si pensa al progetto "Great Ape Project", che punta ad ottenere, da parte dell'Onu, una dichiarazione dei diritti delle grandi scimmie che estenda a tutti i primati alcuni dei diritti già riconosciuti all'uomo, quali il diritto alla vita, alla libertà individuale ed alla protezione dalla tortura, o all'articolo 13 del Trattato di Lisbona, o ancora, alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli animali, approvata dall'Unesco nel 1978, si ha conferma della innegabile rilevanza del tema. Si aggiunga a ciò, il fatto che la Svizzera, già dal 1992, ha per prima riconosciuto agli animali lo stato di "esseri" e non di cose, ma non mancano riconoscimenti di tal fatta anche in molte altre parti del mondo. Di fronte a tutto questo, le reazioni sono molteplici e differenti e la legge si attrezza, confrontandosi con tali grandi domande etiche. Dove porre il confine giuridico tra "animale umano" e "animale non umano"? Fin dove un dibattito di questo tipo può spingersi per altre forme di intelligenza? Rispondere a questa domanda, è uno degli scopi che si propone questo lavoro di ricerca. Non è certo un argomento di origine recente; dopotutto, basti pensare che già Pitagora poneva il rispetto per gli animali tra le basi del Pitagorismo, mentre Jeremy Bentham si chiedeva se "si giungerà mai un giorno a comprendere che il punto non è se questi esseri possano parlare o ragionare, ma l'evidenza che possano soffrire".

Non mancano approcci in questo senso anche da parte di David Hume, mentre a metà del settecento, Condillac, confutava con successo l'automatismo Cartesiano, sostenendo piuttosto che i comportamenti degli animali siano frutto delle loro esperienze. Anche Arthur Schopenhauer riconosceva agli animali la capacità di sviluppare sensibilità ed emozioni, criticando ferocemente Kant per averli esclusi dal suo sistema morale. Già Henry Salt, alle porte del novecento, anticipava quello che sarebbe divenuto un tema molto discusso dei nostri giorni, ovvero quello delle modalità dell'allevamento intensivo e persino Piero Marinetti giungeva a sostenere l'esistenza tra tutte le creature viventi di una "obbligazione vicendevole, che tutti chiama a poter godere di carità e giustizia, non solo gli uomini". Ad infuocare il dibattito tuttavia, giunti ai tempi moderni, era il contributo di un professore di bioetica dell'Università di Princeton, Peter Singer, il quale, ha avuto modo di affrontare compiutamente il tema dei "diritti degli animali". Nella sua analisi, egli non manca di specificare che, nel fare uso di tale terminologia che non stenta a definire rivoluzionaria, non si intende certo proporre una impensabile analogia tra i diritti posti in capo agli animali e quelli ricondotti alle persone. Il punto dunque, a detta di Singer, sarebbe comprendere che, posto che gli animali non possono rientrare nelle categorie di persone fisiche o giuridiche, non sarebbe ciò ragione sufficiente per negare il riconoscimento di veri e propri diritti. La proposta dunque, sarebbe quella di una categoria di diritti, in un certo senso "nuova", da ricondurre alla totalità del mondo animale e dal carattere non assoluto. Oggi, che viviamo in quella che Bobbio ha efficacemente definito "età dei diritti", proprio tali assunti fungono da punto di partenza e conclusione del lavoro di tesi e di ricerca che qui si propone. Al giorno d'oggi, tutti i Paesi occidentali si sono dotati di leggi che sanzionano la crudeltà ed il maltrattamento verso gli animali, regolamentandone anche le condizioni di vita negli allevamenti. In Italia, è intervenuta la legge 20 Luglio 2004 n. 189, inerente in divieto di maltrattamento degli animali, con particolare riguardo al loro impiego in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate. Il Titolo IX BIS del codice penale attualmente in vigore recita testualmente "dei delitti contro il sentimento per gli animali". La collocazione scelta dal legislatore per tale nuovo corpus di reati, evidenzia un mutamento ideologico in atto, dal momento che gli stessi si trovano inseriti subito dopo quelli riguardanti la moralità pubblica ed il buon costume, a fronte della originaria scelta che li inseriva a cavallo tra quelli contro la persona e quelli contro il patrimonio. Questa locuzione, tuttavia, costituisce il punto di partenza che questa tesi si ripropone di poter migliorare, pur con l'opportuna deferenza, evidenziando come nell'impianto attualmente in vigore, sia effettivamente possibile un ulteriore intervento del Legislatore, che ne modificherebbe sostanzialmente il senso, in

maniera inoppugnabilmente migliorativa per gli animali. Si evidenzia infatti come nell'animale non sia riconosciuto un valore da tutelare in quanto tale, ma si concretizzi piuttosto per lo stesso una protezione "di riflesso". Questo stato di cose è soddisfacente? La costruzione appena descritta appare poco coerente, quasi contraddittoria, dunque foriera di possibili ricadute negative in termini pratici di tutela. Il progressivo evolversi della sensibilità collettiva nei confronti degli animali, connesso al crescente allarme sociale per la crescita esponenziale di fenomeni di maltrattamento e sfruttamento di varia natura, rendono certamente opportuno un nuovo intervento legislativo, per portare ordine e coerenza in tale impianto. L'originaria tutela codicistica, trovava il proprio fondamento nell'articolo 727 c.p., norma dal chiaro "retrotterra ideologico" da individuarsi nella "teoria antropocentrica", la quale mirava a garantire il sentimento di umana pietà verso gli animali, senza riconoscere gli stessi come esseri vitali e senzienti. La pena prevista per tale contravvenzione era quella della ammenda, dunque era fortemente avvertita l'esigenza di un cambiamento profondo. Dopo l'intervento del 2004, possiamo sostenere che nelle logiche del sistema è davvero cambiato qualcosa? Le sofferenze degli animali, non continuano forse ad essere oggetto di rilevanza penale solo in quanto mediate dalle conseguenze sulla sensibilità umana che queste comportano? Autorevole dottrina (in tal senso PISTORELLI), ha correttamente evidenziato come gli animali siano per tale via individuati come oggetto materiale delle condotte incriminate più che soggetti passivi delle medesime. Eppure, col passare del tempo, alla teoria "antropocentrica" si è contrapposta una visione ormai molto diffusa, forse prevalente nel comune sentire, che vede l'animale come soggetto e non mero oggetto di diritti meritevoli di tutela. Tale orientamento ha trovato riconoscimento nella più aggiornata dottrina italiana sul tema (si pensi, tra gli altri, ai contributi di PADOVANI e CALABRIA) nonché in numerose sentenze delle Corti di Cassazione, oltre ad essersi tradotto in varie previsioni normative negli anni novanta quali la L. 4 agosto 1991, n. 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, nonché il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 116 sulla utilizzazione a fini scientifici di animali da esperimento. La giurisprudenza di merito e di legittimità, a questo proposito, ha operato una interpretazione delle norme di tutela in discorso in senso estensivo, riconoscendo gli animali come esseri senzienti, capaci di reagire agli stimoli psicofisici ricevuti e portatori se non di diritti, quantomeno di interessi individuali riconosciuti. La riforma del 2004 è certamente un ulteriore passo avanti, una ulteriore tappa, in particolare se si considera anche che, prima della riforma, tali reati avevano natura meramente contravvenzionale, ma, nell'opinione di chi scrive, ciò non può costituire un punto ultimo di arrivo. Sarebbe dunque preferibile che il sistema normativo, si attrezzi per tutelare attraverso le sue norme, come

indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6317 del 27 settembre 2004, "non solo il sentimento di pietà dell'uomo connaturato verso gli animali, ma anche direttamente gli animali da forme di maltrattamento, abbandono e uccisioni gratuite, in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore, in base ad una interpretazione adeguata alla evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico". Particolare rilievo assume, ai fini della conclusione e dell'intento ultimo di questo lavoro di tesi e ricerca, l'analisi dell'attuale disposto delle norme del codice penale, al fine di individuare pregi e difetti delle stesse, proponendone dunque, laddove possibile, un miglioramento. L'art. 544 bis, prevede che risponde del delitto di uccisione di animali chiunque, per crudeltà o senza necessità, ne cagiona la morte. È possibile leggere l'intento del legislatore del 2004 di elevare l'animale da semplice oggetto materiale del reato a soggetto passivo dello stesso, ma come detto, tale intento risulta tradito dal suo concreto attuarsi, posto il fatto che la norma sanziona l'uccisione dell'animale solo quando la stessa sia posta in essere per crudeltà o senza necessità. Tale richiamo al concetto di crudeltà concretizza, a parere di chi scrive, una ricaduta nell'antropocentrismo, in quanto, cagionare la morte dell'animale assurgerà a rilevanza penale solo quando la stessa sia commessa con modalità o motivi che urtano la sensibilità umana. Anche a proposito della nozione di necessità pare potersi rilevare che trattasi piuttosto di una necessità relativa, determinata cioè dai bisogni sociali nonché dalle pratiche relative alle attività produttive. Anche in riferimento alla previsione di "lesione ad animale", oggetto del reato di maltrattamento ad animali di cui all'articolo 544 ter, pare potersi rilevare quanto appena osservato e le censure permangono le medesime. Tale norma inoltre, offre la sponda a non pochi dubbi interpretativi; mentre per la corrispondente configurazione umana di cui all'articolo 582 c.p. si precisa che la lesione deve produrre una malattia del corpo o della mente, la fattispecie in discorso richiede semplicemente che si sia verificato l'evento lesivo. Pare in ogni caso che in accordo con la dottrina dominante (MANTOVANI), nel dare rilievo alla lesione, il legislatore del 2004 abbia effettuato un implicito rinvio a quanto disposto dall'articolo 582 c.p., attribuendo dunque rilievo alle condotte produttive di una alterazione psico-fisica qualificabile come malattia animale; lesione, ancora una volta, da produrre per crudeltà o senza necessità, confermando in tal senso la propria natura di erede della precedente figura contravvenzionale. Anche i successivi articoli 544 quater e 544 quinquies, aventi ad oggetto spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, nonché il divieto di combattimenti tra animali, si pongono comunque in uno stato di continuità ideologica con i delitti appena considerati. In particolare, in riferimento alla lett. b) dell'articolo 544 quinquies, è possibile notare come il Legislatore abbia equiparato la

condotta di allevatori e addestratori che consentano l'impiego degli animali affidati alle loro cure in combattimenti e competizioni di cui alla lettera a), con quello dei proprietari e dei detentori degli animali che tale comportamento pongano in essere. Malgrado il lodevole intento di non creare lacune legislative nella selezione delle condotte penalmente rilevanti, osservando il tenore della norma, non può ricavarsi che la sua superficialità, essendo ricavabile *aliunde* la punibilità dei soggetti indicati, sulla base della mera applicazione dei principi generali sul concorso di persone nel reato; ma anche l'illecito di cui alla lettera c) è destinato a far ancora discutere, se si considera che lo stesso, che sanziona l'organizzazione di scommesse concernenti combattimenti e competizioni, pur nell'intento di scoraggiare l'organizzazione di tali attività, ha indotto il legislatore ad equiparare, a fini sanzionatori, l'organizzazione alla mera effettuazione delle scommesse anzidette. L'estrema eterogeneità delle due condotte, anche e principalmente sul profilo del disvalore penale, richiede realisticamente un bilanciamento, in termini di determinazione legislativa dei margini edittali sanzionatori, tra esigenze generali preventive di politica criminale e la predisposizione di risorse punitive che rispettino la necessaria proporzione con la gravità di quanto reso penalmente rilevante. Alla luce di tali osservazioni, riterrei opportuna l'elaborazione di una teoria convincente, che possa suggerire al moderno dibattito una articolazione degli strumenti attualmente a disposizione, culminando, non solo in possibili suggerimenti da inserire nel dibattito filosofico e dottrinale, ma anche per l'opera del Legislatore. Certamente gli esseri animali non sono e mai saranno consci di eventuali riconoscimenti giuridici e mancano della capacità linguistica necessaria per percepire e azionare i diritti stessi, ma se davvero è la capacità di percepire ed azionare i propri diritti la caratteristica per essere titolari degli stessi, non si rischia il paradosso per il quale gli stessi esseri umani mancanti di queste facoltà dovrebbero risultare privi di tutela giuridica? In effetti, una esclusione di questo tipo è oggi naturalmente fuori discussione per gli esseri umani, ma, tuttavia, non per gli animali.

Il Titolo IX BIS del Codice Penale deve dunque trovare nuova formulazione tanto concettuale, quanto materiale, sopprimendo le parole "contro il sentimento per", per divenire, per tutto quanto sopra predetto, "Dei delitti contro gli animali"

*Giovanni Giacobbe Giacobbe*